



COMUNE di PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA' URBANA :
VIA SIVIGLIA TRATTO TANGENZIALE
"LOTTO 0" IN ZONA MALPENSATA**

PROGETTO ESECUTIVO

CUP C39J23000710004

Oggetto: **SCHEMA DI CONTRATTO**

Responsabile del procedimento :	Il Responsabile dell'Area Tecnica <i>Arch. Rosanna Moffa</i>
Progettista :	Il Tecnico <i>Geom. Paolo Zangelmi</i>

G		<u>Data:</u> 12/12/2023
----------	--	--------------------------------

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

REP. N° DEL

CONTRATTO PER L'APPALTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA : VIA SIVIGLIA TRATTO TANGENZIALE "LOTTO 0" IN ZONA MALPENSATA

IMPORTO CONTRATTUALE EURO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila il giorno del mese di alle ore , in Porto Mantovano nella sede del Comune di Porto Mantovano in strada Cisa 112.

Davanti a me dr.sa Meli Bianca, Segretario del Comune di Porto Mantovano e come tale autorizzato a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, si sono costituiti i Sig.ri:

- Architetto Rosanna Moffa nata a Colle Sannita il 05/12/1966, dipendente del Comune di Porto Mantovano, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, in qualità di Responsabile Area Tecnica in base al Decreto Sindacale n. in data , che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta avente C.F.80002770206 e Part. IVA 00313570202, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto;

- Sig. _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, via _____, (c.f. _____) in qualità di _____ della ditta _____, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta, P. IVA _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore". Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo delle OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA: VIA SIVIGLIA TRATTO TANGENZIALE "LOTTO 0" IN ZONA MALPENSATA per l'importo dei lavori di euro _____ oltre ad euro _____ per oneri della sicurezza, per complessivi euro _____ oltre alle somme a disposizione di euro _____ per un totale di euro _____;

- che con determinazione n. _____ del _____ si dava avvio alla procedura di scelta del contraente , tramite affidamento diretto, previa valutazione di preventivi, ai sensi del D.Lgs.

36/2023 art. 50 comma 1 lett. a) ;

- che con medesima determinazione, è stato approvato lo schema di lettera d'invito, mediante richiesta di preventivo a n° operatori economici da invitare al fine di selezionare la migliore offerta, determinata, trattandosi di contratto da stipulare a misura, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che a seguito della richiesta di preventivo agli operatori economici selezionati, trasmessa per mezzo della piattaforma telematica sul Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL), a fronte delle offerte economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta _____, che ha offerto un ribasso del % sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € _____, oltre a € _____ per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € _____, da tenere all'atto della stipulazione del contratto, come da verbale della seduta di gara conclusiva svoltasi in data _____;
- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dall'art. 100, Allegati II.8, II.11 e II.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei confronti del concorrente a favore del quale è stato disposto l'affidamento, hanno dato esito positivo;
- che l'Appaltatore risulta iscritto alla White List dell'UTG della Provincia di Mantova del _____ al n. _____ con scadenza il _____;
- che con nota prot. N° _____ del _____ il comune di Porto Mantovano ha avanzato richiesta di certificati di cui agli artt. 29 e 39 del DPR 313/2002 "certificato del Casellario Giudiziario" nei confronti della Ditta _____, al Ministero di Giustizia che in data _____ ha risposto attestando l'assenza di carichi pendenti.
- che con Determinazione n. _____ del _____ con la quale si aggiudicavano definitivamente i "Lavori _____" alla Ditta _____, per un importo complessivo di € _____ di cui € _____ per lavori e € _____ per oneri per la sicurezza;
- che la società ha presentato dichiarazione del _____, in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a 150.000 euro;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

L'arch. Rosanna Moffa, in nome e per conto del Comune di Porto Mantovano, conferisce alla Ditta _____ con sede in via _____, che per mezzo del _____ che accetta, l'appalto delle "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA: VIA SIVIGLIA ZONA MALPENSATA".

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (diconsi Euro _____), di cui € _____ (per oneri per la sicurezza), ed € _____ per lavori determinato a seguito dello sconto offerto dall'Appaltatore nella misura del _____%, così come risulta da offerta economica pervenuta da SINTEL e depositata agli atti dell'ufficio tecnico.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a MISURA con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui agli art. 60 c.1 e art. 120 del D.Lgs. 36/2023..

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto che, con l'Elenco prezzi unitari e il Computo Metrico le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Offerta economica, giusto report RDO n. _____ della piattaforma Sintel;
- b) Il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, per gli articoli e commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
- c) Gli elaborati grafici progettuali;

- d) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- e) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;
- f) Le polizze di garanzia;
- g) Il capitolato speciale di appalto;
- h) L'elenco prezzi unitari ed il Computo metrico estimativo.

ART. 5 - Domicilio dell'appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio presso il Comune di Porto Mantovano in strada Cisa 112.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall'art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da _____, Agenzia _____, in data _____, per l'importo garantito di € _____ (diconsi Euro _____).
2. Ai sensi dell'art. 106 c. 8 del D.Lgs. 36/2023, la predetta garanzia è ridotta del 50%, in quanto l'operatore economico aggiudicatario rientra nell'ambito delle micro/piccole/medie imprese, nonché di un ulteriore 20% previsto dall'Allegato II. 12 del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'appaltatore è in possesso di certificazione ambientale, conforme alla norma _____, rilasciata da _____, con scadenza in data _____.
3. Ai sensi dell'art. 117 c. 8 del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.
4. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il comune di Porto Mantovano abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
5. L'appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il comune di Porto Mantovano abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso il Comune quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi il Comune ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei

Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore e all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.

L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine si dà atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, polizza assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____, con decorrenza _____, a copertura dei danni subiti dal Comune per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € _____.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante lettera raccomandata, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune.

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

1. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
2. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, il Comune verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere al Comune i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della citata legge, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli articoli 26 e 27 Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla fattispecie in virtù della Circolare del

I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dal Comune sul Tesoriere del comune di Porto Mantovano, a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dal Comune, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici: CUP C39J23000710004 - CIG _____

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 16 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova", che la Provincia di Mantova ha adottato con Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 e a cui il comune di Porto Mantovano fa riferimento in virtù della convenzione in essere con la provincia di Mantova in tema di appalti pubblici;

L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Patto di Integrità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di integrità medesimo.

L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate all'art. 2 del suddetto patto di integrità.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la cassa edile.

- In ogni caso sull'importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119, c. 11 del D. Lgs 36/2023.

ART. 18 – Assunzioni obbligatorie

Si dà atto che l'appaltatore è/non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

Oppure

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della L.n. 68/1999.

ART. 19 – Doveri comportamentali

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Porto Mantovano approvato con _____, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

1. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

ART. 20 - Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L'appaltatore deve ultimare i lavori del progetto nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 21 - Penali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata nella misura dell'uno (1) per mille sull'importo netto contrattuale.

La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 e seguenti, del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora i ritardi determinino un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all'art. 58

del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il Comune, incaricando un professionista esterno all'Ente, ha fatto redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

Si dà atto, inoltre, che l'appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni indicate nel D.G.U.E..

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 119, comma 16 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 119 del medesimo decreto e dall'art. 46 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 - Regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione come previsto

dall'allegato II.14 art.113 del D.Lgs. 36/2023.

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.

Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 229, comma 3, dall'art. 234, commi 2,3 e 4 e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d'appalto

si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti..

ART. 28 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

A norma dell'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di Porto Mantovano.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta una tantum ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, e in proporzione al valore del presente contratto, secondo le modalità di calcolo e

versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

Il contratto stipulato ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs 36/2023, mediante scrittura privata e redatto in forma non pubblica è soggetto ad I.V.A. e sarà soggetto, altresì, a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 145/2000.

ART. 30 - Norma di rinvio

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

ART. 31 – Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

All'appaltatore vengono garantiti i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Porto Mantovano con sede in strada Cisa 112.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 15 – Pagamento degli acconti e del saldo;
- Art. 25 - Risoluzione del contratto;

- Art. 28 - Definizione delle controversie.

LA DITTA APPALTATRICE

*** * * ***

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° _____ pagine a video.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Architetto Rosanna Moffa

LA DITTA APPALTATRICE

Sig. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Bianca Meli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni